



COMUNE DI TREBASELEGHE
Provincia di Padova

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE
OCCUPAZIONE SPAZI
E AREE PUBBLICHE.**

**ALLEGATO SUB A)
ALLA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 12
DEL 28/02/2005**

INDICE

ART 1 AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	3
ART 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEL CANONE.....	3
ART 3 TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E ATTO DI CONCESSIONE.....	3
ART 4 DOMANDA DI OCCUPAZIONE	4
ART 5 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	5
ART 6 DEPOSITO CAUZIONALE	5
ART 7 RILASCIO DELLA CONCESSIONE.....	5
ART 8 CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE	6
ART 9 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	6
ART 10 MODIFICA-SOSPENSIONE-REVOCA-RINUNCIA DELLA CONCESSIONE.....	6
ART 11 DECADENZA	7
ART 12 RINNOVO DELLA CONCESSIONE	7
ART 13 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	7
ART 14 TARIFFA BASE	8
ART 15 SOGGETTO PASSIVO.....	8
ART 16 MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	8
ART 17 APPLICAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI.....	9
ART 18 APPLICAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	10
ART 19 COEFFICIENTI TARIFFARI.....	11
ART 20 AGEVOLAZIONI	12
ART 21 ESCLUSIONI.....	12
ART 22 MAGGIORAZIONI E CANONI AGGIUNTIVI	13
ART 23 VERSAMENTO DEL CANONE.....	13
ART 24 RIMBORSI.....	14
ART 25 VERIFICHE E RISCOSSIONE	14
ART 26 ACCERTAMENTO, CONTROLLI, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI.....	15
ART 27 SANZIONI	15
ART 28 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO.....	15
ART 29 AUTOTUTELA.....	16
ART 30 ADEGUAMENTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA	16
ART 31 ENTRATA IN VIGORE	16

ART 1

AMBITO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento disciplina le occupazioni del suolo, del soprassuolo, del sottosuolo pubblico, nonché le procedure per la richiesta, il rilascio, il rinnovo e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

2) Sono altresì disciplinate le modalità di applicazione del relativo canone, adottato ai sensi e per gli effetti del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 art. 63¹, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, la determinazione della tariffa, i soggetti passivi, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, i rimborsi, le sanzioni.

ART 2

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEL CANONE

1) Vanno assoggettate alla disciplina del presente regolamento e al relativo canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, sulle seguenti aree e spazi:

- a) strade, corsi, piazze o, comunque, aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune;
- b) aree private sulle quali risulti costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
- c) strade statali, regionali e provinciali che attraversano il centro abitato così come individuato ai sensi dell'art. 2² comma 7 del D.Lgs. 30/04/92 n. 285³ e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) spazi sottostanti il suolo medesimo, per occupazioni poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, effettuate dai gestori dei predetti servizi;
- e) spazi soprastanti il suolo medesimo, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

2) Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale, fatte salve quelle previste nel precedente comma.

ART 3

TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE E ATTO DI CONCESSIONE

1) Le occupazioni di cui al presente regolamento si distinguono in permanenti e temporanee:

- a) Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata comunque non inferiore all'anno che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2) Le occupazioni di cui al precedente comma sono subordinate al rilascio di regolare atto di concessione da parte dell'Ufficio Tributi, su domanda dell'interessato, presentata secondo le modalità dell'art. 4 del presente regolamento.

3) L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone, ai sensi dell'art. 21, per le prescrizioni del caso.

4) Per le concessioni dei posteggi temporanei del mercato settimanale si fa rinvio alla vigente normativa in materia.

5) Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive, le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione, ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

1 "Riordino della disciplina dei tributi locali – Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"

2 "Definizione e classificazione delle strade"

3 "Nuovo codice della strada"

6) In tutti i casi di occupazione abusiva, previa contestazione delle relative violazioni, sarà disposta la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio pubblico, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi. Trascorso tale termine, si procederà d'ufficio con il conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative. Resta comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi per effetto dell'occupazione.

ART 4

DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1) La domanda di occupazione in competente bollo, sia temporanea che permanente, deve essere presentata all'ufficio Tributi o all'ufficio protocollo sugli appositi stampati predisposti dal Comune, e deve contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale: le generalità, la residenza, il domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui alla precedente lettera a): la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, il numero della partita I.V.A. (qualora sia diverso dal codice fiscale) nonché le generalità del legale rappresentante o della persona che, avendone titolo, sottoscrive la domanda;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie, espressa in metri quadrati o metri lineari, dell'area che si intende occupare;
- e) la data di inizio, la durata e/o la frequenza, ed eventualmente gli orari, per i quali si chiede l'occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare l'area nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
- g) nel caso di occupazione di aree private con servitù di pubblico passaggio, la concessione del proprietario dell'area o di chi esercita diritto reale su di essa;
(Tale documento non è necessaria se l'area è posseduta dalla persona che richiede l'occupazione).

2) se necessario, l'Ufficio Tributi potrà richiedere ogni documento, disegno, calcolo ritenuto utile per una regolare istruttoria sulla domanda presentata.

3) La domanda, predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata:

- a) per le occupazioni permanenti: almeno 30 (trenta) giorni prima della data indicata per l'inizio dell'occupazione stessa;
- b) per le occupazioni temporanee: almeno 20 (venti) giorni prima della data prevista per l'occupazione.

4) Per la presentazione di domande ai fini delle concessioni del posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, si rinvia a quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

5) A fronte di particolari situazioni di emergenza o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che, per motivi di incolumità delle persone, non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione. In tal caso, l'interessato ha l'obbligo di presentare la seguente documentazione:

- a) entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione, dovrà essere presentata domanda intesa ad ottenere la concessione, nelle modalità previste nel comma 1);
- b) Inoltre, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dell'occupazione all'ufficio Tributi, anche a mezzo fax o telegramma, entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata; tale comunicazione non è necessaria se, entro la stessa scadenza, viene presentata la domanda di concessione;

L'ufficio rilascerà la concessione a sanatoria, una volta verificata la regolarità della domanda e il sussistere delle condizioni d'urgenza e di necessità sulla scorta dei pareri espressi dagli uffici competenti. In caso tali condizioni non sussistano, si commineranno le sanzioni previste.

6) Per le occupazioni temporanee in occasione di eventi o manifestazioni (feste, fiere, ecc.) possono essere stabiliti termini e modalità particolari per la presentazione dell'istanza e per il rilascio della concessione.

ART 5

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1) Le domande di occupazione sono assegnate all'ufficio Tributi in materia per l'istruttoria e la definizione delle stesse.

2) Ove la domanda risulti incompleta negli elementi richiesti dall'art.4, o si verifichi la necessità di acquisire ulteriori informazioni, il responsabile formula all'interessato, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, apposita richiesta d'integrazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica. L'integrazione degli elementi mancanti deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 8 giorni dalla ricezione della raccomandata. Detto termine perentorio deve essere portato a conoscenza del contribuente con la medesima lettera raccomandata. Il periodo entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo rimane sospeso sino alla produzione della documentazione richiesta.

3) Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, e acquisisce i pareri tecnici dagli uffici competenti e i necessari nulla osta da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale. La richiesta di acquisizione del parere deve considerarsi inoltrata con la trasmissione di copia della richiesta di occupazione da parte dell'ufficio protocollo o dell'ufficio Tributi che ha ricevuto la domanda. I pareri devono essere resi al responsabile del procedimento nel termine di 8 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta, ridotti a 3 giorni nei casi di urgenza.

4) Se per la concessione della stessa area, e per gli stessi periodi, vengono presentate più domande, a parità di condizioni, la priorità della domanda costituisce titolo di preferenza. Tuttavia, verrà sempre data preferenza ai titolari di esercizi pubblici e di vendita che chiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

ART 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1) Il responsabile del procedimento, a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione, potrà richiedere un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria.

2) La necessità e la misura del deposito verrà stabilita, su parere tecnico degli uffici competenti, in relazione alla natura, alle caratteristiche e alla qualità dell'occupazione.

3) Il deposito verrà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa verifica, da parte dell'Ufficio Tecnico e dell'Ufficio di Polizia Municipale, del pieno rispetto delle norme e prescrizioni, e, da parte dell'Ufficio Tributi, del corretto pagamento del canone eventualmente dovuto. Tale verifica deve avvenire entro 8 giorni dalla fine dell'occupazione.

ART 7

RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1) Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile dell'ufficio Tributi nel termine di 20 giorni se trattasi di occupazione temporanea, e nel termine di 30 giorni se trattasi di occupazione permanente, dal ricevimento della domanda. Tale provvedimento deve essere annotato in apposito registro, anche informatico.

2) Nel registro sarà da annotare:

- a) Il numero della concessione;
- b) Il nominativo del concessionario;
- c) Il luogo dell'occupazione;
- d) Una breve descrizione delle modalità di occupazione;

- e) La superficie occupata;
 - f) Le date di inizio e termine dell'occupazione.
- 3) Le concessioni comunali si intenderanno sempre rilasciate fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ART 8

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

- 1) L'atto di concessione deve contenere:
- a) gli elementi obbligatori da indicare nella domanda di cui all'art.4 comma 1;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) il canone da corrispondere per l'occupazione richiesta.

ART 9

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

- 1) Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare:
- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio, i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle stesse;
 - b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
 - c) sollevare il comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o trasferimento a terzi della concessione salvo che specifiche disposizioni di legge stabiliscano diversamente;
 - e) versare il canone alle scadenze previste.

ART 10

MODIFICA-SOSPENSIONE-REVOCA-RINUNCIA DELLA CONCESSIONE

- 1) L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
- 2) La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso del canone di concessione corrisposto, in proporzione al periodo di occupazione non effettuato.
- 3) La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune non danno diritto ad alcun interesse o indennità, fatto salvo il rimborso di parte del canone, di cui al precedente comma.
- 4) Il concessionario può rinunciare all'occupazione con apposita comunicazione diretta all'Amministrazione. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili gli oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.
- 5) Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'art.6 del presente regolamento.

ART 11

DECADENZA

- 1) Sono causa di decadenza della concessione.
 - a) Il mancato o parziale versamento del canone di concessione dovuto e di eventuali ulteriori diritti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o difforme del suolo o spazio pubblico, nonché l'inosservanza delle disposizioni di cui all'art.9.

ART 12

RINNOVO DELLA CONCESSIONE

- 1) I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
- 2) Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
- 3) Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza, domanda di proroga all'ufficio Tributi, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga stessa e i motivi della richiesta.

ART 13

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

- 1) I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle zone;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione, nonché del sacrificio imposto alla collettività per il mancato godimento della superficie concessionata.
- 2) L'importo tariffario dovuto per ogni singola tipologia di occupazione verrà ricavato applicando alle tariffe stabilite i coefficienti previsti dall'art. 19 del presente regolamento.
- 3) Ai fini dell'applicazione del canone, per le occupazioni di suolo, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche del Comune sono classificate in n.2 categorie:
 - a) 1^ Categoria: Centri Abitati di capoluogo e frazioni;
 - b) 2^ Categoria: Aree Periferiche dei Centri Abitati.
- 4) secondo l'elenco allegato A) al presente Regolamento, in base alla loro importanza, ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare. Nel caso l'occupazione ricada su strade, spazi ed aree pubbliche classificati in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
- 5) Nel caso di occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazioni per l'installazione di infrastrutture per stazioni radio-base, il coefficiente da applicare dovrà essere stabilito di volta in volta, nei limiti previsti dall'art. 17-18-19, a seconda della tipologia dell'impianto, della potenza per portante disponibile al connettore d'antenna.
- 6) Le tariffe unitarie, ove presentino frazioni decimali inferiori al centesimo di euro, sono sempre arrotondate all'unità superiore.

ART 14

TARIFFA BASE

1) La tariffa base da applicare per la determinazione del canone dovuto per le singole occupazioni è stabilita in

- euro **30,00.=** annue a metro quadrato per le occupazioni permanenti e in

- euro **1,50.=** a metro quadrato per giorno per le occupazioni temporanee.

2) La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento sarà deliberata dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

3) In assenza di deliberazione s'intendono confermate le tariffe vigenti.

ART 15

SOGGETTO PASSIVO

1) Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

ART 16

MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE

1) Le occupazioni sia temporanee che permanenti sono assoggettate a canone commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore, tranne che per i casi per cui sia stabilita diversa modalità di calcolo negli artt. 17 e 18.

2) Alla tariffa base devono essere applicati i coefficienti previsti dall'art.19.

3) Per le occupazioni abusive, viene applicata un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale, ai sensi dell'art.63⁴ comma g) del D. Lgs. 446/97, come modificato dall'art. 31 legge 448 del 23/12/98⁵.

4 "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"

5 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Norme particolari per gli enti locali"
Modificato con Delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 16/03/2009

ART 17

APPLICAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI PERMANENTI

1) Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse e ogni annualità costituisce obbligazione autonoma non frazionabile.

2) Le occupazioni permanenti realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di una tariffa per ciascun utente, determinata in base all'art. 63⁶ comma 2 lett. f del D.lgs. 446 del 15/12/1997, con un minimo di canone annuo ad azienda di euro 516,46. Le utenze da assoggettare all'applicazione del canone vanno rilevate dalle aziende di erogazione di pubblici servizi al trentun dicembre dell'anno precedente e vanno comunicate all'Ufficio Tributi entro il 30 aprile. La tariffa per utente deve essere rivalutata annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

3) Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione permanente del suolo e del sottosuolo comunale è dovuto un canone annuo calcolato in base alla categoria dell'area occupata, determinata sulla capacità dei serbatoi e alla tipologia, destinazione e dimensioni degli impianti.

4) Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi, è dovuto un canone annuo, calcolato in base alla categoria dell'area occupata.

6 "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"

ART 18

APPLICAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1) Le occupazioni temporanee sono assoggettate al pagamento del canone nella misura giornaliera, o in base alla durata oraria, secondo i coefficienti di cui all'art. 19 del presente regolamento.

2) Le occupazioni temporanee realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con cavi, condutture, impianti, o con qualsiasi altro manufatto, e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, sono assoggettate ad un canone determinato forfetariamente in base alla lunghezza delle strade soggette al pagamento del canone in base all'art. 2 del presente regolamento, per la parte di esse effettivamente occupata, secondo le tariffe che potranno essere modificate annualmente con deliberazione della Giunta Comunale.

a) occupazioni temporanee del sottosuolo o soprassuolo comunale, di durata non superiore a 30 giorni:

fino a 1 km lineare	€ 6,00.=
superiore al km lineare	€ 9,00.=

b) per occupazioni di cui al punto a), di durata superiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni, il canone è maggiorato del 30%:

fino a 1 km lineare	€ 7,80.=
superiore al km lineare	€ 11,70.=

c) per occupazioni di cui al punto a), di durata superiore a 90 giorni e non superiore a 180 giorni, il canone è maggiorato del 50%:

fino a 1 km lineare	€ 9,00.=
superiore al km lineare	€ 13,50.=

d) per occupazioni di cui al punto a), di durata superiore a 180 giorni, il canone è maggiorato del 100%:

fino a 1 km lineare	€ 12,00.=
superiore al km lineare	€ 18,00.=

ART 19

COEFFICIENTI TARIFFARI

1) Alla tariffa base per le occupazioni di suolo pubblico sia a carattere permanente sia a carattere temporaneo vanno applicate le sottostanti tre tipologie di coefficienti.

a) In relazione alla categoria dell'area occupata, determinata secondo i criteri descritti nell'art. 13 comma 3):

CATEGORIA STRADE/SPAZI/AREE PUBBLICHE	COEFFICIENTE
Categoria 1 [^]	1
Categoria 2 [^]	0,50

b) In relazione al valore economico dell'occupazione realizzata vengono applicati i seguenti coefficienti:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTE
Occupazione ordinaria di suolo comunale	1
Occupazioni ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale	0,60
Occupazioni temporanee con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune	0,70
Occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia	0,50
Occupazioni temporanee realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono il loro prodotto	0,50
Occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, ricreative e del tempo libero, ove non siano previste esenzioni	0,20
Occupazioni temporanee poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	0,20
Occupazioni permanenti effettuate da operatori di telecomunicazioni per l'installazioni di infrastrutture per stazioni radio-base	min 1 max 10

c) In relazione alle occupazioni temporanee, la commisurazione alla fascia giornaliera cui si riferiscono sarà la seguente:

FASCIA GIORNALIERA	COEFFICIENTE
Occupazione per l'intero arco della giornata	1
Occupazione per la prima fascia oraria dalle ore 6.00 alle 14.00	0,50
Occupazione per la seconda fascia oraria dalle ore 14.00 alle 22.00	0,40
Occupazione per la terza fascia oraria dalle ore 22.00 alle 6.00	0,10

2) La determinazione dei coefficienti di cui al comma 1) per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente regolamento sarà deliberata dall'organo competente entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.

3) In assenza di deliberazione s'intendono confermati i vigenti coefficienti.

ART 20

AGEVOLAZIONI

1) La tariffa base del canone viene ridotta del 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 30 giorni o che si verificano con carattere di periodicità (es. operatori mercato) o che in base alla tipologia di attività esercitata dall'occupante (es. spettacolo viaggiante) sono caratterizzate da ricorrenza.

2) Le superfici eccedenti i 1000 mq per le occupazioni sia temporanee che permanenti sono calcolate in ragione del 10 %.

3) Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione:

a) del 50% sino a 100 mq;

b) del 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq;

c) del 10% per la parte eccedente 1000 mq.

4) Per le occupazioni non inferiori ai 15 gg, le tariffe sono ridotte del 20%.

ART 21

ESCLUSIONI

1) Sono escluse dall'applicazione del canone:

a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, dagli Enti pubblici di cui all'art.87 co.1, lettera c, T.U.I.R. (DPR 22.12.1986 n.917⁷) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

b) le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate, degli orari dei servizi pubblici di trasporto, le aste delle bandiere, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale e gli orologi pubblici, purché non contengano messaggi pubblicitari assoggettabili alla relativa imposta ai sensi del D.Lgs.15.11.93 n.507 capo I^o ⁸;

c) le occupazioni effettuate da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché dalle vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a 60 minuti e comunque tutte quelle il cui relativo canone non supera l'importo di euro **5,00.=**, ai sensi del comma n° 88 dell'articolo n° 17⁹ della Legge n° 127 del 15 maggio 1997;

e) le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

f) le occupazioni realizzate per eseguire lavori appaltati dall'Amministrazione;

g) l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato;

h) le occupazioni effettuate dalle associazioni politiche fino ad una superficie massima di mq.10;

i) le occupazioni relative ai passi carrai di ogni tipologia.

l) le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, ricreative e del tempo libero, patrocinate e concordate con l'Ente.

2) la Giunta Comunale può altresì concedere l'esenzione totale dal pagamento del canone per occupazioni realizzate in occasione di iniziative di particolare rilevanza non contemplate nel comma precedente.

7 "Approvazione Testo Unico delle Imposte sui Redditi"

8 "Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni"

9 "Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo"

ART 22

MAGGIORAZIONI E CANONI AGGIUNTIVI

1) Il canone, calcolato con le modalità descritte dai precedenti articoli, può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, e dei canoni connessi a prestazioni di servizi, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico degli occupanti, ai sensi dell' art. 63¹⁰ comma 3 del D.lgs. 446 del 15/12/1997.

2) Rientrano, in particolare, tra le prestazioni di servizi di cui al precedente comma, le seguenti fattispecie:

a) il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, nei casi in cui le relative spese siano poste a carico del Comune, anziché dell'occupante. Il canone aggiuntivo è determinato in base alle vigenti tariffe e alle disposizioni del Regolamento comunale per la gestione integrata dei rifiuti;

b) l'erogazione di pubblici servizi, quali, ad esempio, la fornitura di acqua, gas, energia elettrica, l'utilizzo di fognature e depurazione, servizi di telefonia. Il canone aggiuntivo è determinato in base alle spese sostenute dal Comune in relazione alla fornitura di tali servizi;

c) servizi di custodia e vigilanza di impianti, installazioni, attrezzature relative all'occupazione.

3) Per i canoni e le maggiorazioni di cui al presente articolo, non vengono applicate le modalità di calcolo di cui agli articoli 16-17-18-19, né le agevolazioni di cui all'articolo 20, né le esclusioni di cui all'articolo 21.

4) Fatti salvi i canoni e le maggiorazioni di cui ai precedenti commi, eventuali altri canoni aggiuntivi previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, devono essere detratti dall'ammontare complessivo del canone, ai sensi dell' art. 63¹⁰ comma 3 del D.lgs. 446 del 15/12/1997.

ART 23

VERSAMENTO DEL CANONE

1) Per le occupazioni permanenti, il cui canone deve essere corrisposto ad anno solare ai sensi del precedente art.13, il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

2) Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Se tale data cade in giorno festivo, il versamento deve essere effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3) Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento rateizzato:

a) massimo quattro rate anticipate qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a euro 258,23=.

4) Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione.

5) Se trattasi di concessioni per occupazioni ricorrenti, rilasciate cioè per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento può essere rateizzato:

a) massimo quattro rate anticipate qualora l'importo annuo dovuto non sia inferiore a euro 258,23,

b) massimo di due rate anticipate qualora l'importo sia non inferiore a euro 100,00=.

6) Il versamento del canone può essere effettuato sul conto corrente postale intestato al Servizio di Tesoreria Comunale oppure su conto corrente postale intestato al concessionario nel caso di affidamento a terzi del servizio di accertamento e riscossione del canone.

¹⁰ "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"

ART 24

RIMBORSI

1) I soggetti che abbiano provveduto al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza inoltrata all'ufficio Tributi, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento.

2) L'istanza deve essere motivata ed alla stessa deve essere allegata attestazione di avvenuto pagamento.

3) Il responsabile procede all'istruttoria dell'istanza pervenuta e risponde sull'ammissibilità del rimborso, entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

4) Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi al saggio legale dalla data di avvenuto pagamento.

ART 25

VERIFICHE E RISCOSSIONE

1) L'Ufficio Tributi provvede all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti dovuti;

2) L'Ufficio, in caso di parziale o omesso versamento, provvede al sollecito assegnando un ulteriore termine per l'adempimento, previsto in 30 giorni, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

3) All'occupante che provvede al pagamento entro il termine di cui al comma 2 saranno applicati i soli interessi legali previsti dagli articoli n° 1224¹¹ e n° 1284¹² del Codice Civile, eccetto il caso in cui dia prova di totale assenza di colpa nell'inadempimento.

4) Nei confronti dell'occupante che non provvede al pagamento entro il termine di cui al comma 2 si procederà tramite riscossione coattiva con addebito degli interessi legali stabiliti dagli articoli n° 1224¹³ e n° 1284¹⁴ del Codice Civile e delle eventuali penalità previste dal presente regolamento.

5) La riscossione coattiva della tariffa avviene attraverso le procedure previste dalla normativa vigente, ovvero tramite:

a) Ruolo ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n° 602 del 29 settembre 1973¹⁵ e del Decreto Legislativo n° 112 del 13 aprile 1999¹⁶ e successive modifiche ed integrazioni;

b) Ingiunzione prevista dall'articolo n° 2 del Regio Decreto n° 639 del 14 aprile 1910¹⁷;

c) Cessione di crediti ad idonea società specializzata con le modalità e i criteri previsti dalla normativa in materia vigente;

d) Altro sistema non in contrasto con la normativa vigente.

6) In generale, le procedure di riscossione coattiva sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'ulteriore termine assegnato per l'adempimento con atto di contestazione di cui al precedente comma n° 2. Tuttavia, le procedure relative a somme per le quali sussiste fondato rischio di insolvenza possono essere iniziate lo stesso giorno della notifica dell'atto di contestazione.

11“Danni nelle obbligazioni pecuniarie”

12“Saggio degli interessi”

13“Danni nelle obbligazioni pecuniarie”

14“Saggio degli interessi”

15“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.”

16“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla L. 28 settembre 1998, n. 337.”

17“Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.”

ART 26

ACCERTAMENTO, CONTROLLI, CONTESTAZIONE E DEFINIZIONE DELLE TRASGRESSIONI

1) Per l'accertamento delle trasgressioni, per la contestazione delle medesime, per la notificazione e definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si osservano, in quanto applicabili, le norme della Legge n° 689 del 24 novembre 1981¹⁸.

2) All'accertamento delle violazioni al presente regolamento potranno procedere, i dipendenti comunali e gli agenti di Polizia Municipale.

3) Tali azioni di controllo dovranno tenere conto delle potenzialità della struttura preposta nonché dei costi che prevedibilmente si sosterranno in rapporto ai benefici conseguibili.

4) Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvederà l'ufficio Tributi, dandone notizia all'interessato nel termine e con le modalità di cui al precedente art. 25 comma 2.

ART 27

SANZIONI

1) Fatte salve le sanzioni previste dal successivo comma 4), per le violazioni al presente regolamento si applica, ai sensi dell'articolo n° 7-bis¹⁹ del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000²⁰, la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00.= a € 500,00.= o altra sanzione prevista dalle norme di tempo in tempo vigenti.

2) Le sanzioni di cui al comma 1 vengono irrogate secondo i principi di cui all'articolo n° 11²¹ della Legge n° 689 del 24 novembre 1981²².

3) Le sanzioni sono cumulabili e sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione.

4) Ai sensi dell'art.63²³ comma 2 lettera g-bis del D. Lgs. 446/97, come modificato dall'art. 31²⁴ legge 448 del 23/12/98 per le occupazioni abusive, oltre alle indennità di cui all'art. 16 comma 3) del presente Regolamento, è prevista una sanzione pecuniaria di importo compreso tra il 100% e il 200% di tale indennità, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20²⁵ commi 4 e 5, del D.Lgs. 285²⁶ del 30/04/1992 e successive modificazioni.

ART 28

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

1) Spetta al Sindaco, quale rappresentante del Comune e previa autorizzazione da parte della Giunta Comunale, costituirsi in giudizio in caso di contenzioso, nonché, proporre o aderire a transazione giudiziale. A tale scopo il Sindaco può attribuire una delega generale ovvero specifica al funzionario responsabile o altro dipendente dell'Ente a rappresentare l'Ente nel procedimento. In tal caso la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

18 "Modifiche al sistema penale"

19 "Sanzioni Amministrative"

20 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali."

21 "Criteri per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie."

22 "Modifiche al sistema penale"

23 "Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"

24 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo – Norme particolari per gli enti locali"

25 "Occupazione della sede stradale"

26 "Codice della strada"

ART 29

AUTOTUTELA

1) L'Ufficio Tributi o altro ufficio competente, può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero revisionare totalmente o parzialmente il provvedimento emesso ai sensi del presente regolamento, avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2) In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

3) Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di sostenere una lite l'Ufficio Tributi può annullare il provvedimento.

4) Non si procede all'annullamento d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

5) Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo l'Ufficio Tributi è comunque tenuto ad annullare il provvedimento nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) evidente errore logico di calcolo;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi;
- f) errore sul presupposto dell'entrata;
- g) errore materiale del contribuente od utente, facilmente riconoscibile.

ART 30

ADEGUAMENTO ALLA PRECEDENTE NORMATIVA

1) Restano valide le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento e aventi valore anche per periodi successivi a tale data. Tali occupazioni, limitatamente al periodo nel quale il presente regolamento è in vigore, devono essere assoggettate a canone, determinato secondo le modalità descritte nel presente regolamento.

2) Restano valide le richieste di occupazione presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per le quali, in tale data, non sia stata ancora rilasciata la concessione o respinta l'istanza. Nel caso in cui le domande non siano conformi ai requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento, il competente Ufficio Tributi può richiedere l'integrazione, nei modi e termini di cui all'art. 5 comma 2. Tali occupazioni sono assoggettate al canone e alle norme descritte nel presente regolamento.

3) per le occupazioni effettuate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, e non ancora liquidate, restano valide le normative vigenti al momento dell'occupazione.

ART 31

ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente regolamento entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno 2005.